

Torino, 26 maggio 2006.

Spett.

FAP

**Oggetto:** *Incidenza dei contributi integrativi sul TFR*

Sui contributi previdenziali integrativi sul TFR, la questione può essere così aggiornata.

La Cassazione nel gennaio 2006 ha ribadito il principio della spettanza (sent. 783/06) e nuovamente contro la RAI, confermando la precedente sentenza favorevole ai lavoratori n. 1358/01.

Vi sono anche altre sentenze di merito favorevoli ai lavoratori (Trib. Roma 27/6/05, in cause contro l'INA).

E' però doveroso informare che le vertenze contro le Banche sono al momento negative: vanno menzionate la sentenza sulla BNL (Tribunale Roma 17 marzo 2005), sulla Banca Intesa (Tribunale Massa, 28 aprile 2003), cui debbo aggiungere – secondo quanto emerso giovedì 25 maggio alla riunione FAP - un' altra sentenza negativa contro la CR Firenze, di cui mi ha parlato il vostro collega Bartolozzi, e che mi farà avere nei prossimi giorni.

La sentenza della Banca Intesa introduce anche un distinguo importante, così testualmente: *“La computabilità [...] dipende dalla possibilità di imputare i versamenti a conti individuali dei dipendenti in regime di capitalizzazione individuale (nel caso di specie il tribunale ha escluso il computo del contributo nel trattamento di fine rapporto in considerazione del fatto che il fondo aziendale era stato alimentato a mezzo di un unico contributo indistinto, prelevato e commisurato al monte retribuzioni collettivo, non riferibile ai singoli lavoratori)”*.

Allo stato è pertanto doveroso concludere in questo modo.

Il principio è confermato (ed anzi rafforzato) dalla Cassazione.

A fronte di tale regola generale si deve però tener conto del fatto se nello specifico caso aziendale, in base alle regole proprie dello statuto, è prevalente nei contributi integrativi la funzione previdenziale su quella retributiva, allora il principio difficilmente potrà trovare applicazione.

In pratica il diritto sembra certo per i fondi a capitalizzazione individuale (come quello RAI di cui si è occupata la Cassazione).

E' necessariamente più incerta la situazione nei fondi a ripartizione, in base anche alla maggiore o minore accentuazione della componente solidaristica del Fondo stesso (che ne accentuerebbe la componente previdenziale).

Non sembra invece poter avere grosso rilievo pratico l' accordo sindacale (a noi contrario) del febbraio 2005 stipulato fra l' ABI e i sindacati: come già anticipato in passato l' interpretazione autentica nel contratto collettivo non può avere efficacia retroattiva, per gli accantonamenti del TFR già effettuati. Il principio è stato ribadito dalle sentenze della cassazione sulla RAI, ed anche dalla sentenza del Tribunale di Roma sull' INA.

Resto a disposizione per ogni chiarimento.

Con i migliori saluti.

Avv. Michele IACOVIELLO